



Il Ministero del Lavoro ritorna sui Tirocini, dopo la legge 148 del 2011 su Interpello dei Consulenti del Lavoro: interpello n°36 del 2011 *di Michele Regina*

L'articolo 11 della legge 14 settembre 2011, n.148, di conversione del DL 138 (c.d. manovra di Ferragosto), modifica la disciplina dei tirocini formativi c.d. non curricolari, con novità per la durata e i beneficiari. Già il Ministero- si ricorda- si è intrattenuto a riguardo con la recente ultima circolare 24 .

In particolare, l'articolo 11 stabilisce che i tirocini formativi possono essere promossi unicamente da *"soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime"*.

Con l'interpello n.36 del 21 settembre 2011 in commento il Ministero del lavoro risponde a quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, che ha richiesto quali siano le corrette modalità per identificare i soggetti legittimati a promuovere tirocini formativi e di orientamento e altre tipologie di tirocinio.

Con la citata circolare n. 24 del 12 settembre 2011 il Ministero del Lavoro ha già avuto modo di chiarire che i suddetti tirocini non possono essere promossi da semplici istituzioni formative private, a meno che si verta in casi d'istituzioni senza fini di lucro e comunque esclusivamente e sempre sulla base di una specifica autorizzazione della Regione.

Con l'interpello 36/2011 il Ministero puntualizza il suo focus sull'art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 276/2003 (attuativo della Legge Biagi) che identifica l'***intermediazione*** come *"l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo"*.

Ne consegue - a parere del Dicastero - che i soggetti abilitati all'attività d'intermediazione di cui sopra possano pertanto promuovere le diverse casistiche di tirocini, con l'esclusione di quelli *"curricolari"* che sono riferiti alle istituzioni scolastiche nell'ambito di un ciclo di studi. I soggetti iscritti all'albo degli intermediari possono promuovere attività di tirocinio a norma del-

l'articolo 18 della legge n. 196/1997 (fermo restando il rispetto dei limiti posti dal comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 148/2011), tirocini a favore di persone diversamente abili di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 68/1999, ed altre tipologie ammesse.

Per utilità di lettura si ricorda che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo informatico delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Tale Albo si articola in cinque sezioni:

- 1) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20 dello stesso D.lgs. n. 276/2003;
- 2) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente alcune attività specifiche, anch'esse elencate all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
- 3) agenzie di intermediazione;
- 4) agenzie di ricerca e selezione del personale;
- 5) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

In relazione all'art. 6 del cit. D.lgs.n.276/2003, modificato dal recente D.L. 98/2011, sono autorizzati altresì all'attività d'intermediazione:

- a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
- b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
- c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
- d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
- e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
- f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante.

Anche l'Ordine dei consulenti del lavoro, per il tramite dell'apposita Fondazione, è autorizzato allo svolgimento dell'attività d'intermediazione. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività d'intermediazione da parte dei soggetti sopra elencati è subordinata all'interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro mediante il portale cliclavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.